

Regolamento per la definizione agevolata dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.)

INDICE

Art.	1 - (Oggetto e	ambito	della	definizione	agevolata
------	-------	-----------	--------	-------	-------------	-----------

- Art. 2 Soggetti ammessi alla definizione agevolata
- Art. 3 Annualità ammesse alla definizione agevolata
- Art. 4 Condizioni di esclusione e inapplicabilità della definizione agevolata
- Art. 5 Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata
- Art. 6 Perfezionamento della definizione agevolata
- Art. 7 Valutazione dell'istanza di definizione agevolata
- Art. 8 Definizione agevolata delle liti pendenti
- Art. 9 Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute
- Art. 10 Rateizzazione somme da corrispondere
- Art. 11 Disposizioni finali
- Art. 12 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

Art. 1 Oggetto e ambito della definizione agevolata

1. Il presente regolamento, adottato in applicazione delle disposizioni dell'art. 13 della Legge n. 289 del 27/12/2002 (Legge Finanziaria 2003) e dell'art. 52, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, disciplina la definizione agevolata in materia di imposta comunale sugli immobili.

Art. 2 Soggetti ammessi alla definizione agevolata

- 1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, di seguito denominata ICI, sono i titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nel territorio comunale, relativamente:
 - a) ai fabbricati mai dichiarati in catasto;
 - b) ai fabbricati ultimati ma dichiarati in catasto in corso di costruzione;
 - c) ai fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità;
 - d) ai fabbricati iscritti in catasto con classamento non più coerente alla situazione di fatto per intervenute variazioni edilizie (quali, a titolo esemplificativo, interventi di riqualificazione, ampliamento, frazionamento e fusione, etc.)
 - e) ai fabbricati la cui variazione di destinazione d'uso non è stata dichiarata in catasto;
 - f) ai fabbricati compresi in unità immobiliari censite nella categoria "E" rispetto ai quali presentino autonomia funzionale e reddituale.
- 2. Sono ammessi alla definizione agevolata i seguenti soggetti:
 - a) i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, che *alla data dell'approvazione del presente regolamento*, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, Dlgs. n. 504/1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti, inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta ed ai quali alla predetta data non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, del Dlgs. n. 296/2006, possono definire i rapporti tributari pendenti e tutte le violazioni previste dal presente regolamento commesse fino al 31/12/2012;
 - b) possono definire in maniera agevolata i rapporti tributari pendenti *alla data dell'approvazione del presente regolamento*, anche i soggetti passivi dell'ICI che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10 comma 4, del Dlgs. 504/1992, o essendone esclusi a seguito della soppressione dell'obbligo della dichiarazione, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art.1 del Dlgs. n. 296/2006.
- 3. Possono altresì avvalersi della definizione agevolata per tutti i periodi di imposta:
 - a) i liquidatori o, in mancanza, i rappresentanti legali, in ipotesi di liquidazione;
 - b) i curatori, nel caso di fallimento, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori;
 - c) i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa;
 - d) i commissari dell'amministrazione straordinaria;
 - e) gli eredi dei propri danti causa.

Art. 3 Annualità ammesse alla definizione agevolata

- 1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili di cui al precedente art. 2, comma 2, possono definire i rapporti tributari pendenti e tutte le violazioni previste dal presente regolamento commesse fino al 31/12/2012 relative alle annualità 2007- 2008-2009-2010-2011 con il versamento del'imposta dovuta e degli interessi, con successiva deduzione di eventuali somme comunque versate e documentate e con esclusione delle sanzioni di cui all'art. 14 del Dlgs. 504/1992 e s.m.i.
- 2. Per le fattispecie diverse da quelle indicate al precedente art. 2, comma 2, è fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente regolamento.

Art. 4 Condizioni di esclusione e inapplicabilità della definizione agevolata

- 1. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
 - a) le controversie tributarie, per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano intervenute decisioni o sentenze definitive.
 - b) i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di accertamento;
 - c) i rapporti tributari che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto del'atto impositivo
 - d) i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente tramite ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910.
- 2. Non possono ricorrere alla definizione agevolata i contribuenti ai quali siano stati notificati avvisi di accertamento per gli anni oggetto del presente regolamento, *fatta eccezione per quanto previsto al successivo art.* 8.

Art. 5 Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata

- 1. Al fine di aderire alla definizione agevolata, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza, redatta su modello predisposto e fornito dal Settore Tributi del Comune di Lecce, a pena di decadenza, a far data **dall'1.8.2013** ed entro e non oltre il termine perentorio del **31 ottobre 2013**, mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo, ovvero mediante P.E.C. o a mezzo raccomandata A/R (nel caso farà fede la data di spedizione).
- 2. La modulistica, compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal contribuente e corredata da copia fotostatica di un documento di identità e di ricevuta di versamento, deve contenere i seguenti elementi, con relativi allegati:
 - generalità del contribuente;
 - domicilio del contribuente e luogo a cui far pervenire eventuali comunicazioni;
 - periodo d'imposta per i quali si chiede la definizione agevolata;
 - dati catastali relativi all'oggetto della definizione agevolata
 - l'imposta o la maggiore imposta dovuta;
 - indicazione delle eventuali somme già versate distinte per annualità d'imposta;
 - gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza, sia in caso di pagamento unico, che del pagamento della prima rata in caso di rateizzazione;

- copia della ricevuta di presentazione all'Agenzia del Territorio di Lecce degli atti di attribuzione/aggiornamento catastale redatti, ai sensi di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 714 (DOCFA), con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale o di variazione.
- copia della ricevuta di pagamento in autoliquidazione delle annualità dell'ICI arretrata, che risultino ancora passibili di accertamento in base alla normativa, con il versamento dell'imposta dovuta (nel caso di primo accatastamento) o della maggiore imposta dovuta (nel caso di modifica del riclassamento preesistente) calcolata applicando l'aliquota vigente per ciascun anno di tributo, con esclusione delle sanzioni dovute e comprensiva degli interessi.
- 3. L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele.

Art. 6 Perfezionamento della definizione agevolata

- 1. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento delle somme dovute entro il termine stabilito **dall'art. 9** del presente regolamento.
- 2. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato tramite versamento sul conto corrente n° 5659664 intestato al Comune di Lecce Ici Violazione Servizio Tesoreria riportante nella causale: Condono ICI 2013.
- 3. I soggetti interessati alla definizione agevolata hanno la facoltà di procedere al versamento delle somme dovute tramite un unico bollettino di versamento anche qualora la definizione medesima riguardi più annualità, ovvero al versamento della prima rata della rateizzazione richiesta.
- 4. Al fine di aderire alla definizione agevolata, tali soggetti dovranno comunque presentare istanza secondo quanto disposto nel precedente art. 5.
- 5. L'istanza di definizione agevolata, nel caso in cui non si perfezioni, non costituisce titolo per il rimborso di somme eventualmente già versate, ma saranno considerate come acconti.
- 6. L'istanza di definizione agevolata ha valore di dichiarazione ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 7. Gli errori sanabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio del Responsabile del Settore tributi, attinenti al versamento ed ai dati contenuti nell'istanza presentata a titolo di definizione agevolata, dovranno essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. In mancanza, la definizione non sarà considerata perfezionata.
- 8. E' sospesa l'attività di accertamento in merito alle fattispecie oggetto del presente regolamento sino alla scadenza del termine per l'adesione.

Art. 7 Valutazione dell'istanza di definizione agevolata

- 1. Il Settore Tributi del Comune di Lecce provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione, nonché del corretto adempimento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata.
- 2. Nell'ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, ovvero in caso di omissione o insufficienza del versamento, nonché qualora i versamenti effettuati non siano riferibili a tutte le annualità pendenti di propria competenza e/o a tutti gli immobili rientranti nella fattispecie di definizione agevolata contemplata nei precedenti articoli, con provvedimento motivato da comunicare

all'interessato a mezzo raccomandata A/R l'Ufficio rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento per il recupero integrale delle somme per tributo, sanzioni ed interessi, entro i termini decadenziali previsti dalla normativa vigente.

- 3. La definizione agevolata non si intende perfezionata qualora:
 - a) nell'atto di attribuzione (DOCFA) risulti omessa o infedele l'indicazione della natura delle modificazioni edilizie o di destinazione d'uso;
 - b) nell'atto di attribuzione (DOCFA) non risulti indicata la data di mancata presentazione della denuncia catastale o sia indicata tale data in modo errato;
 - c) non venga presentata l'istanza di definizione agevolata, completa di tutta la documentazione di cui all'art. 5, nel termine prescritto.
- 4. Le istanze di definizione agevolata presentate entro il termine previsto prive di ricevute di versamento, sono da ritenersi rigettate.

Art. 8 Definizione agevolata delle liti pendenti

- 1. Le controversie pendenti riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, sia fabbricati che per aree fabbricabili in pendenza di giudizio in ogni stato e grado, **alla data di pubblicazione del presente regolamento** e che a detta data risultano non essere ancora definite e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento non sono ancora intervenute sentenze definitive, possono essere definite tutte le annualità oggetto della lite, con il versamento del:
 - 70% del valore della lite, nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio;
 - 80% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nel primo grado di giudizio;
 - 40% del valore della lite in caso di soccombenza del Comune nel primo grado di giudizio;
 - In caso di parziale accoglimento del ricorso proposto nel primo grado di giudizio si fa riferimento alle percentuali indicate ai due punti immediatamente precedenti;
 - 80% del valore della lite in caso di giudizio pendente in secondo grado con ricorso in appello proposto dal contribuente;
 - 40% del valore della lite in caso di giudizio pendente in secondo grado con ricorso in appello proposto dal Comune.
- 2. Il valore della lite è dato dalle somme dovute a titolo di imposta ed interessi come risultanti negli atti impugnati.
- 3. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.
- 4. La parte che ha presentato l'istanza di definizione agevolata presenterà al giudice competente la richiesta di sospensione del giudizio oggetto dell'atto di definizione agevolata. Ove il giudizio da definire sia già posto in trattazione, la parte che intende fruire della definizione della lite pendente potrà richiedere la sospensione dello stesso dichiarando di volersi avvalere della disposizione di cui al presente regolamento. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, l'ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.
- 5. Il termine di sospensione dei processi tributari di cui al secondo comma dell'art. 13 della Legge 289 del 2002 è fissato alla data stabilita dall'Ente.
- 6. La definizione è esclusa per quelle liti riguardanti impugnative di atti di riscossione se non sono stati impugnati nei termini gli atti prodromici.

Art. 9

Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute

- 1. Le somme dovute a titolo di ICI per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue:
 - l'imposta è interamente dovuta
 - gli interessi sono interamente dovuti, da calcolare al tasso legale dalla data del mancato versamento fino alla data di effettuazione dello stesso
 - le sanzioni non sono dovute
- 2. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante le seguenti modalità:
 - versamento in un'unica soluzione entro la data del 31 ottobre 2013
 - versamento della prima rata entro la data del **31 ottobre 2013** in caso di rateizzazione secondo quanto previsto dal Regolamento delle Entrate tributarie approvato con Deliberazione Consiliare n. 59 del 15/04/2003 e successive modifiche.

Art. 10 Rateizzazione somme da corrispondere

- 1. I soggetti interessati potranno richiedere la rateizzazione delle somme dovute presentando istanza di richiesta **in carta resa legale**, da presentarsi presso l'Ufficio tributi sito a Lecce in Via Palumbo n. 4 entro il termine che il Comune ha fissato per il pagamento.
- 2. Le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:
 - Fino a € 250.00 nessuna rateizzazione
 - da € 250,01 a € 500,00 fino ad un massimo di 6 ratemensili
 - da € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 12 atte mensili
 - da e 2.500,01 a € 5.000,00 fino a un massimo di 18rate mensili
 - da € 5.000.01 a € 25.000.00 fino ad un massimo di \mathfrak{F} rate mensili
 - oltre € 25.000, massimo 60 rate mensili.
- 3. Il mancato pagamento di ogni singola rata, comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. In tali casi non si prevede il rimborso delle somme eventualmente già pagate che, comunque, verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo a mezzo ruolo ingiunzione fiscale di cui al regio decreto n. 639/1910.

Art. 11 Disposizioni finali

- 1. La definizione agevolata oggetto del presente regolamento, non preclude l'esercizio di ulteriore azione di recupero entro i termini previsti dalla disciplina dell'imposta medesima, esclusivamente nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, escluse quindi le situazioni già accertate, in base ai quali è possibile accertare ulteriori somme del tributo dovuto e non versato, ovvero altre violazioni della normativa in materia.
- 2. La regolarizzazione delle posizioni catastali e tributarie non comporta la sanatoria di eventuali abusi edilizi compiuti dai proprietari degli immobili nella realizzazione delle opere eseguite sui fabbricati stessi. L'Ufficio Tributi provvederà alla verifica della dichiarazioni rese e al personale degli stessi uffici sarà applicato l'art. 9 del Regolamento ICI approvato con D.C.C. n. 61 del 15.04.2003, secondo quanto stabilito con Delibera di Giunta n. 826 del 13.12.2004.

Art. 12 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune di Lecce e viene trasmesso telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione del Federalismo Fiscale, nonché alle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale Sez. Lecce.
- 2. Il Dirigente dell'Ufficio Tributi adotta gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici, stampa locale.
- 3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.